



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Oggetto: Versamento del Contributo unificato ed iscrizione a ruolo

Il presidente

Visto l'art. 14 del d.p.r. 30 maggio 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), come modificato dalla legge di bilancio 2025, che ha introdotto il comma 3.1 disponendo che: *“Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”*;

Premesso che:

- La nuova disposizione pone rilevanti problemi interpretativi riguardo:
 - a) il comportamento della cancelleria in caso di mancato pagamento del contributo unificato (C.U.), ovvero se ciò comporti il rifiuto immediato dell'iscrizione a ruolo o la sospensione della stessa in attesa del pagamento;
 - b) l'eventuale termine entro cui l'avvocato debba provvedere al pagamento del C.U. per ottenere l'iscrizione;
 - c) l'applicabilità del divieto di iscrizione anche ai procedimenti in cui l'obbligo di pagamento del C.U. sorge successivamente all'iscrizione a ruolo (ad esempio nei procedimenti di espropriazione forzata);
 - d) l'applicazione della norma agli sfratti eseguiti, la cui iscrizione è richiesta dall'ufficiale giudiziario per il solo fine di riscuotere il C.U.;
- In data 8 gennaio 2025 la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha sottoposto al Ministero della Giustizia quesiti su alcuni dei punti sopra evidenziati;
- In attesa della risposta ministeriale, è necessario fornire indicazioni univoche agli uffici di cancelleria e agli utenti;
- A tal fine, il 13 gennaio 2025 si è tenuta una riunione con la partecipazione dei dirigenti delle cancellerie, rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Torino, dirigenti UNEP e il Presidente Vicario del Tribunale di Torino;

Visto l'esito della riunione;

DISPONE

1. **Iscrizioni a ruolo e mancato pagamento del C.U.**
 - In caso di richieste di iscrizione a ruolo non accompagnate dal pagamento del C.U. nella misura minima prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a), d.p.r. 115/2002, la cancelleria non rifiuterà immediatamente gli atti ma invierà una comunicazione all'avvocato richiedente, invitandolo a versare il C.U. entro due giorni, calcolati secondo il codice di procedura civile, e a darne prova alla cancelleria.
 - L'avvocato, entro il termine indicato, dovrà documentare il pagamento allegando la ricevuta alla risposta alla comunicazione della cancelleria.
 - In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, la cancelleria procederà al rifiuto del deposito degli atti.
2. **Pagamento parziale del C.U.**
 - Qualora il pagamento del C.U. avvenga in misura inferiore a quella dovuta, resta ferma l'applicazione della procedura di recupero prevista dalla legge.
3. **Iscrizioni soggette a pagamento del C.U. successivo alla richiesta di iscrizione a ruolo**
 - La norma introdotta non impedisce l'iscrizione a ruolo nei casi in cui, per disposizione di legge, il pagamento del C.U. sia previsto in un momento successivo (ad esempio, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 14.1 d.p.r. 115/2002).
4. **Iscrizioni degli sfratti eseguiti**
 - Per gli sfratti eseguiti, iscritti su richiesta dell'ufficiale giudiziario che deposita i relativi atti, l'UNEP provvederà alla riscossione del C.U. nella misura minima prevista dal novellato art. 14, comma 3.1, e al successivo versamento alla cancelleria.
5. **Esenzioni dal pagamento del C.U.**
 - I casi di esenzione dal pagamento del C.U. devono essere dichiarati al momento della richiesta di iscrizione a ruolo e, su richiesta dell'ufficio, documentati.
6. **Pubblicazione e diffusione**
 - Le presenti linee guida saranno pubblicate sul sito del Tribunale di Torino.
 - Si invita il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino a diffondere le linee guida fra gli iscritti, sollecitando il tempestivo pagamento del C.U. nei termini di legge.
7. **Monitoraggio e aggiornamenti**
 - Le presenti linee guida saranno nuovamente discusse all'esito della risposta ministeriale ai quesiti sottoposti dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione.

Torino 20.1.2025

Il Presidente del Tribunale
dott. Modestino Villani
(firmato digitalmente)